



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Daniela Bruni	Presidente
Dott. Gabriella Zanon	Giudice
Dott. Silvia Bianchi	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

in punto: ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria *ex D. Lgs. 270/99*.

Vista la propria sentenza n. 161/2019 del 20/12/2019, con cui veniva dichiarato lo stato di insolvenza di TESSITURA MONTI S.P.A., in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Via Saltore 10 – Maserada sul Piave - Tv;

rilevato, in rito, che la procedura ha avuto regolare svolgimento;

osservato, infatti, che il Commissario giudiziale designato dal Ministero, dr. Fabio Pettinato, ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 270/99 in data 23 gennaio 2020, lo stesso giorno il Commissario giudiziale ha depositato documentazione di avvenuta trasmissione tramite PEC della propria relazione 270/1999 al Ministero dello Sviluppo Economico;

osservato, poi, che in data 24 gennaio 2020 un avviso dell'avvenuto deposito è stato pubblicato nel sito Web del Tribunale;

osservato, ancora, che in data 5 febbraio 2020 è pervenuto il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico datato 3.2.2020;

rilevato che non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 270/99;

considerato, nel merito, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso, allo stato, parere favorevole all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;



considerato, poi, che non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti poiché la relazione del Commissario Giudiziale consente di apprezzare la sussistenza dei presupposti di legge descritti dagli articoli 27 e 81 D. Lgs. 270/1999;

rilevato, a tale ultimo proposito, che il Commissario giudiziale ha osservato come il combinato disposto degli artt. 27 e 63 D. Lgs. 270/99 evidenzia come, in caso di adozione di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno, l'intervento di risanamento possa essere funzionale alla cessione della azienda e come quest'ultima possa costituire, a sua volta, una modalità di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario;

osservato, a tal proposito, che il Commissario giudiziale ha specificato come la conservazione dell'attività non debba riguardare necessariamente tutti i rami d'azienda facenti capo all'imprenditore, prevedendo l'art. 56, lett. a) del D. Lgs. 270/99 la diversa possibilità di liquidare quelli c.d. "secchi";

rilevato che, in base a detta impostazione, l'oggetto del giudizio prognostico che il Tribunale è chiamato in questa sede a formulare può essere individuato nella concreta credibilità dei complessi aziendali;

osservato, a tal proposito, che il Commissario Giudiziale ha affermato che, per quanto concerne l'esercizio provvisorio annuale durante il quale dovrebbe essere realizzato il processo di cessione, le risultanze del budget 2020 elaborato dal management aziendale predicano la sussistenza di un Ebitda positivo, seppur a valori ridotti, e la permanenza di un equilibrio finanziario di cassa;

rilevato che, inoltre, il Commissario giudiziale ha fatto presente che è stata formulata una offerta non vincolante da parte di soggetti affidabili, la quale dovrebbe concretizzarsi in un momento anteriore alla redazione, da parte del Commissario straordinario, del programma ai sensi degli artt. 54 e ss. D. Lgs. 270/99;

osservato, infine, che appare opportuno, nelle more, affidare al Commissario giudiziale la gestione ordinaria della società Tessitura Monti s.p.a.;

p.q.m.

vista la sentenza n. 161/2019 e visti gli articoli 27 e 38 D. Lgs. 270/1999,

- ammette alla procedura di amministrazione straordinaria TESSITURA MONTI S.P.A., in persona del l. r. pro tempore, avente sede legale in Via Saltore 10 – Maserada sul Piave - Tv; , Codice fiscale/P.IVA : 01141930261
- affida l'amministrazione ordinaria della società al Commissario giudiziale dr. Fabio Pettinato fino alla nomina del Commissario straordinario;
- manda per la nomina del Commissario straordinario al Ministero dello Sviluppo Economico;



-manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni previste dall'art. 30 u.c. D. Lgs. 270/1999 nonché per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre giorni.

Si comunichi anche al Commissario giudiziale.

Venezia, 5.2.2020

Il Giudice relatore

Il Presidente

